



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: TERRITORIO RURALE E CREDITO

DETERMINAZIONE

N. A0378 del 25/01/2011

Proposta n. 22192 del 23/12/2010

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Labico (Roma) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore della ditta: NIKOLIQUI Antoneta con contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

Proponente:

Estensore	CORTELLA CLAUDIO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: *USI CIVICI* – Comune di Labico (Roma) – Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore della ditta: NIKOLIQUI Antoneta con contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18/02/2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “ Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6/09/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. 16/06/1927, n. 1766;

VISTO il R.D. 26/02/1928 n. 332;

VISTO il D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

VISTE la Circolare n. 2 del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- è pervenuto, in data 31/10/2008, a firma del P.A. Andrea Brunori, in qualità di perito demaniale del Comune di Labico (Roma), un progetto di legittimazione di occupazione abusiva esistente su di un terreno di demanio collettivo, appartenente al Comune stesso, situato in loc. Monumento e distinto in catasto al Foglio n. 11, particella n. 525, della superficie complessiva di ha 0.20.48, a favore della ditta NIKOLIQUI Antoneta;
- con nota prot. n. 26/11/2010 del 26/11/2008 della Direzione Regionale Agricoltura, il predetto progetto è stato inviato al Comune interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all’albo pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 8451 del 13/12/2010, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 20/12/2010 al numero di protocollo 103449/10/12, il Comune di Labico, ha trasmesso:

- la certificazione dell’avvenuto deposito degli atti istruttori,
- la copia dell’avviso di deposito degli atti istruttori dal 02/02/2009 al 04/03/2009,
- l’avviso di notifica alla ditta interessata;
- attestazione al riguardo della regolarità dei pagamenti dei canoni arretrati;

CONSIDERATO che:

- in data 02/03/2009 la ditta interessata sollevava osservazione in merito alla superficie dell’appezzamento riportata nel progetto di legittimazione;
- il Comune di Labico ha richiesto il frazionamento del terreno in questione;
- che il succitato frazionamento è pervenuto all’Ente in data 12/07/2010;
- le pervenute integrazioni sono state inoltrate al perito demaniale Andrea Brunori il quale in data 19/08/2010 con prot. n. 5707/2010 del Comune di Labico certificava in Ha 0.20.48 la superficie su cui concedere la legittimazione;

CONSIDERATO che la ditta, nei termini della pubblicazione, ha presentato la richiesta di contestuale affrancazione del canone, ai sensi dell’art. 33 della L. 16/06/1927 n. 1766;

PRESO ATTO che il Comune di Labico con la suddetta nota prot. 8451/202010 ha trasmesso copia dell’avvenuto pagamento del Capitale di Affrancazione così come stabilito nella relazione del p.d. Andrea Brunori;

PRESO ATTO inoltre che dalla relazione di perizia risulta che:

- l’occupazione del terreno risale ad oltre un decennio;
- sulle terre sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- l’occupazione non interrompe la continuità;
- che il terreno in questione ricade in zona “E2-agricola estensiva” di P.R.G.;

PRESO ATTO che la ditta è in regola con il pagamento dei canoni annui;

CONSIDERATO, pertanto, che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del progetto di legittimazione dell'occupazione abusiva del terreno di demanio collettivo appartenente al territorio del Comune di Labico, nonché alla contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica;

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico dell'occupatrice;

D E T E R M I N A

di legittimare l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Labico (Roma), come da progetto redatto dal P.A. Andrea Brunori, in qualità di perito demaniale del Comune stesso, a favore della ditta di seguito indicata:

DITTA	COMUNE	DATI CATASTALI		SUP. Catastale HA	CAPITALE AFFRANC. €	CANONE ANNUO €
		Fg.	Part.			
NIKOLIQI Antoneta, n. a Pec (Jugoslavia) il 14/01/1972 c.f. NKL NNT 72A54 Z118J, comunione dei beni	Labico	11	525	0.20.48	1.271,16	63,56
TOTALE				0.20.48	1.271,16	63,56

mediante imposizione del canone annuo enfiteutico di €63,56 (sessantatre/56), che viene contestualmente affrancato, a favore della ditta in oggetto, con l'avvenuto pagamento del corrispondente capitale di affrancazione, pari ad €1.271,16 (milleduecentosettantuno/16), a favore del Comune di Labico.

Conseguentemente viene legittimato il possesso di una porzione di terreno di demanio civico del Comune di Labico (RM) per una superficie di Ha 0.20.48 e il terreno oggetto della presente legittimazione diventa di natura allodiale, libero da qualsiasi diritto di uso civico.

Il capitale di affrancazione, versato dalla ditta, dovrà essere investito in titoli di debito pubblico, intestati al Comune di Labico e vincolati a favore della Regione Lazio per essere destinati, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione, come previsto dall'art. 9 della L. R. n. 1/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente atto è adottato nell'interesse della ditta richiedente e del Comune di Labico quale soggetto titolare dei diritti civici, il quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con la ditta medesima per gli aspetti fiscali e tributari. Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro e di altre imposte.

Le spese di istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della ditta medesima.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Luca Fegatelli